



Istanza dell'atleta Conoci Antonio Mattia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.D. Polisportiva Frascolla (cod. fipav 15.077.0254)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello      Presidente
- Avv. Carlo Maione          Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita          Componente
- Avv. Adolfo Mutarelli      Componente
- Avv. Luigi Pasciari         Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente l'atleta personalmente ed i sigg.ri Conoci Giovanni e Martina Anna esercenti la potestà genitoriale, rappresentati e difesi dall'avv. Termini, giusta procura in calce all'istanza; presente per il sodalizio l'avv. Magistro, giusta procura in atti.

#### **Premesso**

che l'atleta Conoci Antonio Mattia, con costituzione in mora del 27.09.2019, chiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla, tra gli altri motivi, per "rinuncia alla iscrizione del campionato di competenza (serie B) di cui agli art. 34, 3, b e ove occorra ai sensi dell'art. 35, 2 Regolamento affiliazione e tesseramento della Fipav, nonché ai sensi dell'art. 17 medesimo Rat e comunque anche per rinuncia alla partecipazione al campionato di serie "B" dopo l'iscrizione al medesimo campionato".

Lo stesso motivo veniva ripreso e ribadito nell'ambito dell'istanza per lo scioglimento del vincolo inviata a mezzo pec in data 16.10.2019 nella quale si concludeva per l'accoglimento della stessa.

Si costituiva l'associato A.D. Polisportiva Frascolla la quale in via preliminare eccepiva l'incompetenza "funzionale" della Commissione in quanto l'istanza di svincolo attiene al ritiro del sodalizio dal campionato nazionale di serie B e, pertanto, concludeva che la competenza a decidere sull'istanza di svincolo fosse della Commissione tesseramento con sede a Roma e non di questa Commissione.

Nel merito, eccepiva l'inapplicabilità, alla fattispecie oggetto dello svincolo, dell'applicazione dell'art. 34 co. 3 lett. b del RAT poiché, sosteneva il sodalizio, non si trattava di rinuncia all'iscrizione bensì di "ritiro dal campionato di serie B avvenuto in data 19.09.2019, quindi dopo l'iscrizione".

Sull'eccezione di incompetenza sollevata dal sodalizio in favore della Commissione tesseramento atleti di Roma rileva ripercorrere la cronologia degli eventi.

Certamente prima del 18.09.2019 il sodalizio era iscritto al campionato nazionale di serie B.

In data 18.09.2019 lo stesso sodalizio rinunciava all'avvenuta iscrizione come da Comunicato del Giudice Sportivo Nazionale datato 24.10.2019 ed acquisito di ufficio dalla Commissione.

L'istanza di svincolo veniva depositata in data 16.10.2019 a mezzo pec e, in pari data, veniva comunicata anche alla controparte a mezzo raccomandata.

In base all'art. 66 del Regolamento giurisdizionale "il procedimento deve intendersi incardinato nel momento in cui viene inviato ai predetti".

L'art. 63 del Regolamento giurisdizionale dispone che la sezione distaccata è competente in materia di scioglimento del vincolo relativo a tesserati partecipanti solo a campionati che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza.

Dal combinato disposto delle due norme risulta che il momento in cui deve valutarsi la competenza territoriale a favore della Commissione territoriale di Roma o di quella distaccata è la data in cui l'istanza è stata inviata alla Commissione, quindi il 16.10.2019.

Risulta quindi non contestabile alla data del 16.10.2019 che la società A.D. Polisportiva Frascolla non era iscritta al campionato di serie B avendovi rinunciato in data 18.09.2019.



Tanto ciò è vero in quanto il Regolamento gare all'art. 10, dove si prevede la sanzione per i sodalizi che sebbene iscritti vi rinuncino, non fa riferimento ad un deliberato del Giudice Sportivo affinché la rinuncia abbia effetto e valore giuridico ma discorre di automaticità della retrocessione, termine che va interpretato nel senso che la rinuncia è di per sé sufficiente ad eliminare gli effetti dell'iscrizione.

Da quanto detto risulta evidente che la Commissione che è stata investita della presente istanza è competente territorialmente.

Nel merito, l'atleta chiedeva lo svincolo dal sodalizio poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 34 co. 3 lett. b RAT, aveva rinunciato all'iscrizione al campionato di serie B.

La richiesta di svincolo è fondata in quanto dal principio desumibile dall'art. 17 co. 1 RAT, e comunque applicabile in via analogica, l'atleta, che risulta aver partecipato ad una gara del campionato disputato dall'associato nella precedente stagione agonistica, ha diritto ai sensi dell'art. 34 co. 3 lett. b RAT allo scioglimento del vincolo in via coattiva.

Sul punto, il sodalizio fa rilevare che la disposizione di tale norma, declinata al plurale "*quelli iscritti ai referti di gara*" farebbe intendere che per potersi avvalere di tale disposizione l'atleta avrebbe dovuto essere inserito in più referti di gara e non solo in uno.

La Commissione, dal senso compiuto della lettura della norma, rileva che tutto il tenore letterale della stessa è declinato al plurale parlando di "atleti interessati", "quelli iscritti ai referti di gara", pertanto, tale disposizione va interpretata anche nel senso che basti una sola partecipazione ad una gara per considerare un atleta "interessato" al campionato di riferimento.

È pacifico anche per le parti del presente procedimento che l'atleta risulta iscritto a referto almeno in una gara del campionato di serie B nella stagione 2018-2019.

Per effetto di tale partecipazione al campionato di serie B 2018-2019, avendo il sodalizio rinunciato all'iscrizione al campionato di serie B per la stagione 2019-2020 dopo essersi iscritta, devono ritenersi realizzati i presupposti normativi per la concessione dello svincolo in via coattiva ex art. 34 co. 3 lett. b RAT. Poiché sul punto vi è espressa contestazione del sodalizio, è opportuno precisare che, per principio generale di diritto, la rinuncia intanto può essere eccepita e fatta valere in quanto il diritto sia sorto, sia realizzato o acquisito.

È indubitabile che non si può rinunciare a qualcosa che ancora non è nella disponibilità della parte e che, pertanto, la richiamata "rinuncia all'iscrizione" di cui all'art. 34 co. 3 lett. b RAT, per interpretazione logica, va riferita ad una già intervenuta iscrizione poiché solo in quel caso può aversi rinuncia.

Pertanto, l'art. 34 del RAT non contiene alcuna distinzione tra rinuncia all'iscrizione o ritiro o rinuncia alla partecipazione al campionato; il che conferma l'ermeneusi proposta "*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*".

A conforto ed a sostegno, va rilevato che una diversa interpretazione comporterebbe un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra atleti che chiedano lo svincolo da sodalizi che abbiano preventivamente rinunciato al campionato di loro riferimento e sodalizi che, sebbene iscritti a tali campionati, abbiano rinunciato (*rectius*: rifiutato) al campionato di loro riferimento.

#### **P.Q.M.**

Accoglie l'istanza ai sensi dell'art. 34, co. 3 lett. b del RAT e dichiara lo svincolo dell'atleta Conoci Antonio Mattia in via coattiva dal sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla.

Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall'istante e l'incameramento di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO 9 novembre 2019

F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
**Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria**  
**Avv. Augusto Mattiello**